



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 1
Registrato il 04/08/2026
Serie 3 N° 2151
Versati Euro X
Di cui Imp. di Bollo X

Associazione Promozione Sociale "SKANDERBEG"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 29 del mese di Luglio dell'anno 2026, alle ore 15.30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente sig.ra Dava Gjoka, a segretario è chiamata la sig.ra Brambilla Maria Patrizia.

La Presidente constatato che l'Assemblea è stata validamente riunita in forma plenaria, essendo presenti tutti i soci e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dello statuto dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e valida per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo statuto sociale

Sul punto all'ordine la Presidente dell'Assemblea comunica, come già noto ai presenti che alla luce del quadro normativo, delle nuove prassi amministrative è divenuto fondamentale aggiornare lo statuto sociale assumendo la forma di APS (associazione di promozione sociale) in modo da potersi iscrivere anche al RUNTS.

Dopo breve dibattito i soci ringraziano la Presidente per le comunicazioni ricevute e gli auspici espressi e, all'unanimità, i soci

Deliberano

di adottare il nuovo Statuto per l'associazione, allegato al presente verbale, come proposto dalla Presidente incaricandola delle formalità conseguenti tenuto conto dell'esenzione del bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del d.l. n. 117 del 2017 (pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 e in vigore dal 1 Gennaio 2018).

Non essendo posti in discussione da alcuno altri argomenti la Presidente, dichiarato esaurito l'Ordine del Giorno, scioglie l'Assemblea alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale, seduta stante sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

LA SEGRETARIA

Sig.ra Brambilla Maria Patrizia

Brambilla M. Patrizia

LA PRESIDENTE

Sig.ra Dava Gjoka

Dava Gjoka

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SKANDERBEG" P.I. 14453390966 . C.F.97231050150
Sede legale: Via Fatebenefratelli, 17- 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. 0039 3396697920 / 0039 3392182074
e-mail: dava.gjoka@gmail.com pec: skanderbeg@legalmail.it



STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

SKANDERBEG - APS"

L'Associazione è costituita conformemente al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore - di seguito "CTS"), al Codice Civile, ed in conformità alle disposizioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 1 - Denominazione

L'Associazione assume la denominazione di "Associazione di Promozione Sociale SKANDERBEG" ovvero, in breve, "SKANDERBEG APS", (di seguito, l'"Associazione").

Nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia comunicazione verso terzi deve sempre comparire l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", ai sensi del CTS.

Art. 2 - Sede e durata

La sede legale dell'Associazione è in via Fatebenefratelli n. 17 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).

L'Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi operative, delegazioni, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto previsto dal presente Statuto in tema di scioglimento.

Art. 3 - Natura, scopi e finalità



L'Associazione è apartitica, acconfessionale, priva di scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dal CTS.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere l'integrazione sociale, culturale e linguistica dei cittadini immigrati di origine estera e della diaspora albanese, favorendo la coesione sociale tra comunità di origine e comunità di accoglienza;
- promuovere e favorire la conoscenza, il dialogo interculturale e la mediazione culturale tra cittadini italiani e cittadini di origine estera;
- valorizzare il ruolo della diaspora quale ponte tra Paesi di provenienza e comunità di accoglienza, anche attraverso iniziative che coinvolgano le comunità migranti e le loro reti per favorire scambi, riconciliazione e trasferimento di buone pratiche;
- promuovere il rispetto dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché la partecipazione attiva alla vita sociale e civile delle persone e delle comunità.

Art. 4 - Attività di interesse generale e attività diverse

4.1. Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del CTS.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse



generale, così come indicate nella domanda di iscrizione al RUNTS:

a) Attività di cui alla lettera d) dell'art. 5 CTS

"Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa".

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione e gestione di corsi di lingua (italiana e di lingue straniere), alfabetizzazione e formazione di base;
- attività di doposcuola, sostegno scolastico e orientamento allo studio;
- percorsi di formazione e aggiornamento per mediatori culturali e operatori sociali;
- laboratori educativi, interculturali, artistici e creativi rivolti a minori, giovani e adulti;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche attraverso eventi, progetti scolastici e parascolastici.



b) Attività di cui alla lettera i) dell'art. 5 CTS

"Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale".

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di festival, rassegne, mostre, spettacoli, concerti, proiezioni cinematografiche, eventi letterari, teatrali e musicali;
- realizzazione di laboratori artistici, culturali, ricreativi e aggregativi;
- creazione e gestione di centri culturali, spazi di aggregazione e socialità;



- promozione della cultura e delle tradizioni dei Paesi di origine e di accoglienza, favorendo il dialogo interculturale.

c) Attività di cui alla lettera n) dell'art. 5 CTS

“Cooperazione allo sviluppo”.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- iniziative di cooperazione internazionale volte allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei Paesi di origine dei migranti;
- progetti di partenariato con enti, associazioni e istituzioni di Paesi terzi;
- azioni di sostegno alle comunità di origine della diaspora, anche tramite scambi e gemellaggi;
- attività di sensibilizzazione sul tema della cooperazione allo sviluppo.

d) Attività di cui alla lettera w) dell'art. 5 CTS

“Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici”.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di informazione, sensibilizzazione e advocacy per la tutela dei diritti delle persone migranti, dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei soggetti fragili;
- iniziative di contrasto a discriminazioni, razzismo, xenofobia, violenza di genere e ogni forma di esclusione sociale;
- attività di supporto e orientamento ai servizi pubblici e privati per l'accesso ai diritti fondamentali (salute, istruzione, lavoro, casa, cittadinanza).



4.2. Ulteriori attività strettamente connesse o accessorie

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le ulteriori attività, anche di natura culturale, sociale, ricreativa, informativa e formativa, strettamente connesse o accessorie a quelle di interesse generale sopra indicate, purché non ne modifichino la natura non lucrativa e siano svolte nel rispetto del CTS.

Rientrano, a titolo esemplificativo:

- la gestione di uffici di supporto, presidi e centri aggregativi propri o di terzi;
- l'organizzazione di seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento;
- la promozione di attività di ricerca, studio, documentazione e pubblicazione;
- la creazione e gestione di strumenti di comunicazione (stampa, radio, web, social media) per la diffusione delle attività associative e dei valori perseguiti.

4.3. Attività diverse

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi del CTS, purché:

- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- risultino espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo e riportate nel rendiconto/bilancio;
- siano svolte nel rispetto delle norme fiscali e amministrative vigenti.



I criteri e limiti per l'esercizio delle attività diverse saranno eventualmente definiti da apposito regolamento interno, nel rispetto del CTS.

Art. 5 - Reperimento delle risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali, se deliberate dall'Assemblea;
- contributi di enti pubblici e privati;
- donazioni, lasciti, erogazioni liberali e ogni forma di liberalità ammessa dalla legge;
- proventi derivanti da attività di interesse generale;
- proventi derivanti da attività diverse (commerciali o produttive), svolte in forma strumentale e non prevalente, nei limiti e secondo le modalità previste dal CTS, dal Codice Civile e dalla normativa RUNTS;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, raccolte fondi, eventi e campagne di sensibilizzazione;
- ogni altro strumento contrattuale o finanziario consentito, purché conforme alla normativa vigente e coerente con la natura non lucrativa dell'Associazione.

Le risorse così acquisite dovranno essere impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Soci: ammissione e categorie

6.1. Categorie di soci

Possono essere soci dell'Associazione:



- persone fisiche;
- enti del Terzo Settore (ETS);
- enti senza scopo di lucro diversi dagli ETS, nei limiti di seguito precisati.

L'Associazione può prevedere, con apposita delibera assembleare o regolamento interno, diverse categorie di soci (ad esempio: fondatori, ordinari, sostenitori, onorari).

In ogni caso, a tutte le categorie di soci devono essere garantiti gli stessi diritti associativi fondamentali, in particolare il diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, direttamente o, per i minori, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale.

6.2 Limiti relativi ai soggetti collettivi (art. 35 CTS)

In conformità all'art. 35 CTS:

- l'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche oppure da tre associazioni di promozione sociale;
- possono essere ammessi come soci altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale associate e, in ogni caso, in una fase successiva all'amministrazione di quest'ultime;
- non è ammessa l'adesione in qualità di soci di enti aventi scopo di lucro.

6.3. Ammissione a socio

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato (o, in caso di minore, di chi esercita la



responsabilità genitoriale), nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici o identificativi;
- la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserve il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Per gli enti, la domanda deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo/statuto e dalla delibera dell'organo competente che approva la richiesta di adesione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro un termine ragionevole comunque inferiore ai sessanta giorni; il diniego deve essere motivato. In caso di rigetto della domanda, l'interessato può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile.

L'iscrizione del nuovo socio decorre dalla data della delibera di ammissione e viene annotata senza ritardo nel libro degli associati

6.4. Intramissibilità della quota e parità dei diritti

La qualifica di socio è strettamente personale e non è trasmissibile, salvo i casi di trasferimento mortis causa eventualmente consentiti dalla legge.

Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili.

A tutti i soci è garantita parità di trattamento rispetto ai diritti e doveri associativi.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

7.1. Diritti dei soci

Tutti i soci, senza distinzione di categoria, hanno diritto a:



- partecipare alla vita associativa, alle attività e alle iniziative promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di intervento e di voto;
- eleggere gli organi sociali e candidarsi alle cariche sociali, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali (libro soci, libro verbali assemblee, libro verbali Consiglio Direttivo e, se presenti, altri libri sociali), secondo modalità tali da assicurare la tutela della riservatezza dei dati personali e il regolare funzionamento degli organi, da definirsi con regolamento interno o con delibera del Consiglio Direttivo;
- recedere in qualsiasi momento dall'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ai soci minorenni è riconosciuto il diritto di partecipare alla vita associativa e di voto in Assemblea; l'esercizio del voto è attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

7.2. Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- versare, se deliberata, la quota associativa annuale nei termini e



zione provin-

con le modalità stabilite dall'Assemblea;

- mantenere un comportamento conforme ai principi di correttezza, lealtà e collaborazione nei confronti dell'Associazione e degli altri soci.

7.3. Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa, se prevista e dopo eventuali solleciti, nei termini stabiliti dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali comportamenti contrastanti con lo Statuto, i regolamenti o le finalità dell'Associazione, ovvero che arrechino danno morale o materiale all'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro un termine ragionevole dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva alla prima riunione utile.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo / Collegio dei Revisori dei Conti (ove obbligatorio o nominato);
- eventuali altri organi consultivi o comitati (ad es. Comitato



scientifico), se istituiti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'Associazione, nei limiti e con le modalità eventualmente stabilite da apposito regolamento o delibera assembleare.

Art. 9 - Assemblea: composizione, convocazione, funzionamento

9.1. Composizione e principio di sovranità

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli associati e in regola con l'eventuale pagamento della quota associativa, se prevista.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale

9.2. Convocazione

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario/bilancio;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- nelle altre ipotesi previste dal presente Statuto.

La convocazione è effettuata dal Presidente dell'Associazione, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di carica, mediante:

- pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale



dell'Associazione; e

- comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato da ciascun socio in sede di adesione,

almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima e seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere: data, ora, luogo (fisico o modalità telematica) della riunione e relativo ordine del giorno.

L'avviso indica anche data, ora e luogo della seconda convocazione, che non può svolgersi, di regola, prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

9.3. Svolgimento delle riunioni - presenza a distanza

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Sono ammesse riunioni e votazioni mediante strumenti di audio/video-conferenza, purché

- sia possibile identificare con certezza i partecipanti;
- sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire e votare;
- siano rispettate le modalità di convocazione e verbalizzazione previste dal presente Statuto.

9.4. Quorum costitutivi e deliberativi - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione, con la presenza (anche per delega, se ammessa da regolamento) della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci



presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai soci presenti.

9.5. Quorum costitutivi e deliberativi - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto, salvo maggioranze ulteriori specificamente previste dal presente Statuto per singole materie.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- per le modifiche statutarie: con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti;
- per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio: con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi del presente Statuto.

In nessun caso le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria possono prescindere dal numero dei soci presenti alla riunione.

9.6. Presidenza, segreteria e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, dal consigliere più anziano o dalla persona designata dai soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione, stabilisce le



zione provinciale
di Milano

modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutinatori.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutinatori.

Il verbale è conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e messo a disposizione dei soci con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

10.1 Assemblea ordinaria

Spetta in via inderogabile all'Assemblea ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario/bilancio annuale e l'eventuale bilancio sociale, se previsto;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare, se previsto o obbligatorio, l'Organo di controllo/Collegio dei Revisori dei Conti e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- definire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare in merito all'eventuale quota associativa annuale e ai criteri generali di contribuzione dei soci;
- deliberare sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione;
- deliberare su ogni altra materia ad essa demandata per legge o



per Statuto e che non sia espressamente riservata alla competenza dell'Assemblea straordinaria o di altri organi sociali.

10.2. Assemblea straordinaria

Spetta in via inderogabile all'Assemblea straordinaria:

- deliberare le modifiche del presente Statuto;
- deliberare la trasformazione, fusione, scissione o ogni altra operazione straordinaria concernente l'Associazione, nei limiti e con le modalità previste dal CTS;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione.

Esso è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea (tra un minimo di 3 e un massimo di 9), eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo determinato dall'Assemblea e comunque non superiore a quello previsto dalla normativa vigente; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- dà attuazione alle delibere assembleari;
- predispone il progetto di rendiconto/bilancio annuale e gli eventuali documenti integrativi richiesti dalla normativa;
- cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale



dell'Associazione;

- delibera sulle domande di ammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari di esclusione;
- delibera sull'eventuale stipula di convenzioni, partenariati, progetti e ogni atto necessario al raggiungimento delle finalità sociali;
- propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni;
- compie ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservato all'Assemblea.

All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed eventuali altre cariche, secondo le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio stesso.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 13 - Organo di controllo / Revisione



L'Associazione nomina un Organo di controllo o un Collegio dei Revisori dei Conti quando ciò sia obbligatorio ai sensi del CTS in relazione al superamento delle soglie economiche, patrimoniali o occupazionali previste, ovvero quando lo ritenga opportuno l'Assemblea.

Al medesimo modo si nomina, ove necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo vigila:

- sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

All'Organo di controllo possono essere attribuite ulteriori funzioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Esercizio sociale, bilancio e rendicontazione

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di rendiconto economico-finanziario/bilancio, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione adotta scritture contabili conformi alla disciplina del Terzo Settore, deposita nel RUNTS i documenti richiesti e garantisce la pubblicità e la trasparenza di bilanci, rendiconti e principali deliberazioni, secondo quanto previsto dal CTS e dalla normativa applicabile.



Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Associazione redige e deposita anche il bilancio sociale.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie e all'incremento del patrimonio, in conformità al CTS.

Art. 16 - Attività diverse e regime fiscale

Le eventuali attività di natura commerciale o produttiva esercitate dall'Associazione devono essere:

- strettamente strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale;
- svolte nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti dal CTS, dal Codice Civile e dalla normativa RUNTS;
- adeguatamente rilevate in contabilità e oggetto di specifica informativa nel rendiconto/bilancio.

L'Associazione dichiara e mantiene la propria natura non commerciale, nel rispetto dei requisiti richiesti per le APS, e osserva gli obblighi fiscali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Patrimonio e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;





- contributi, donazioni, lasciti, erogazioni liberali e sovvenzioni;
- eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- ogni altra entrata destinata a incrementare il patrimonio.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto esclusivamente ad altri enti del Terzo Settore, secondo le determinazioni dell'Assemblea e previo parere positivo dell'ufficio RUNTS competente; in assenza di tali enti, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto di quanto indicato nel Codice del Terzo Settore.

È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione a soci, fondatori, lavoratori o collaboratori.

Art. 18 - Volontari e personale retribuito

L'Associazione valorizza l'attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

Il volontario non può essere retribuito in alcun modo, neppure dal beneficiario della sua opera. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo i criteri eventualmente stabiliti da regolamento interno o da delibera assembleare.

Tutti i volontari che prestano attività presso l'Associazione, inclusi i volontari occasionali, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito e di prestazioni





professionali quando necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti per le APS e della normativa sul lavoro applicabile.

Art. 19 - Codice etico, conflitti di interesse e trasparenza

L'Associazione può dotarsi di un codice etico per disciplinare:

- i principi di correttezza, trasparenza e integrità nella gestione;
- le modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- la pubblicità degli eventuali emolumenti, compensi o rimborsi riconosciuti ai componenti degli organi sociali e al personale.

I componenti degli organi sociali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

L'Associazione tratta i dati personali dei soci, dei volontari, dei beneficiari, dei collaboratori e di ogni altro soggetto interessato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecniche e organizzative a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 21 - Partecipazione a reti, partenariati e progetti

L'Associazione può:

- aderire a reti, coordinamenti e federazioni di enti con finalità analoghe o complementari;
- partecipare a partenariati, progetti e bandi a livello locale, nazionale, europeo e internazionale;
- presentare e gestire progetti finanziati da enti pubblici e privati,



inclusi quelli dell'Unione Europea.

Per ogni progetto sarà tenuta, ove richiesto, una contabilità separata e saranno rispettati gli obblighi di rendicontazione previsti dai relativi bandi o accordi.

Art. 22 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dall'art. 9 e dall'art. 10 del presente Statuto.

Le delibere di modifica statutaria, ove finalizzate all'adeguamento del presente Statuto a modifiche o integrazioni normative, potranno beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di registro, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze rafforzate previste dal presente Statuto.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, definita la liquidazione, sarà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), della normativa RUNTS e successive modificazioni o integrazioni, nonché le disposizioni di legge e



regolamentari vigenti in materia.



